

DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE N.847 DEL 28/06/2001

OGGETTO: Convenzione Ministero del Lavoro - Regione Lazio prot.n.288/06.17 del 05/02/2001. Prosecuzione dei sostegni e degli incentivi finanziari, previsti dalla Deliberazione di Giunta Regionale del 24 ottobre 2000 n.2172 e dalla Deliberazione di Giunta Regionale n.614 del 26 aprile 2001, in favore degli Enti Gestori di progetti di LSU del Lazio, che deliberano la proroga dei progetti dall'1.07.2001 al 31.12.2001.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alla Scuola, Formazione e Lavoro;

VISTA la L.R. n. 6/99, art.19;

VISTO il D.Lgs.1 dicembre 1997, n.468;

VISTO il D.Lgs.23 dicembre 1997,n.469 che con l'art.2, comma 2, lettera f), conferisce alle regioni le funzioni ed i compiti in materia di indirizzo, programmazione e verifica dei lavori socialmente utili (LSU) ai sensi della vigente normativa in materia;

VISTA la Convenzione tra Ministero del Lavoro e Regione Lazio del 23 Marzo 2000 che ha previsto l'attribuzione alla Regione Lazio di lire 9.600.000.000 al fine di favorire la stabilizzazione occupazionale dei Lavoratori Socialmente Utili del Lazio;

VISTA la Convenzione tra Ministero del Lavoro e Regione Lazio prot.n.288/06.17 del 05/02/2001 la quale stabilisce, tra l'altro, che le risorse economiche che il Ministero del Lavoro si impegna a trasferire alla Regione dovranno essere destinate alla stabilizzazione occupazionale dei soggetti di cui all'art.2, comma 1, del D.L.gs.81/2000, al pagamento del 100% degli assegni per prestazioni in attività socialmente utili e del 100% degli Assegni Nucleo Familiare per il periodo luglio 2001 - dicembre 2001. Tali risorse ammontano a lire 69.375.373.115;

VISTO inoltre che l'art.8, comma 2, dello stesso D.Lgs.81/2000 prevede che gli Enti gestori, interessati da situazioni straordinarie tali da non poter garantire un programma definitivo di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili nell'ambito di quanto previsto dalle citate Convenzioni, possono definire accordi che prevedano misure particolari con oneri a carico di tutti i sottoscrittori e che gli Enti gestori potranno accedere a questa procedura a condizione di aver già deliberato i piani di stabilizzazione occupazionale;

TENUTO CONTO dei monitoraggi realizzati dall'Agenzia Lazio Lavoro e da Italia Lavoro e sulla base dei dati forniti dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale dai quali risulterebbero utilizzati al 30/06/2001 n° 4.957 LSU più 1.500 ultra cinquantenni che, ai sensi dell'art.78 della legge n.388/2000, rimangono a carico dello Stato unitamente ai LSU di cui ai progetti interregionali dei Ministeri;

TENUTO CONTO che in base ai succitati dati i costi connessi all'impegno Regionale per la prosecuzione dal 01/07/2001 al 31/12/2001 dei progetti di L.S.U. del Lazio ammontano a lire 28.834.036.224;

TENUTO CONTO che oltre le citate risorse di cui alle summenzionate Convenzioni sono disponibili le risorse di cui ai Capitoli di Bilancio Regionale 24129 e 24130 che ammontano rispettivamente a lire 27.947.119.448 e a lire 4.497.547.671;

VISTA la L.R. 25 luglio 1996 n. 29, che agli articoli 13 e 14 del Capo IV, disciplina gli interventi finanziari della Regione a favore dei progetti di L.S.U.;

RICONFERMATO l'impegno, assunto con la stipula della succitata Convenzione con il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, a sostenere la prosecuzione dei progetti di LSU per favorire la stabilizzazione dei lavoratori medesimi;

RAVVISATA la necessità di proseguire dal 01/07/2001 al 31/12/2001 nel sostenere le proroghe ed i processi di stabilizzazione dei Lavoratori Socialmente Utili nel Lazio;

SENTITO il parere favorevole della Commissione di Concertazione Regionale per il Lavoro espresso nella seduta del 25/06/2001;

VISTA la L. 15.05.97 n. 127, art.17, commi 31 e 32.

All'unanimità

DELIBERA

1. Di confermare gli stessi sostegni finanziari previsti, in favore degli Enti Gestori che prorogano i progetti di LSU del Lazio dal 01/07/2001 al 31/12/2001, dalle Deliberazioni di Giunta Regionale n.2172 del 24 ottobre 2000 e n.614 del 26/04/2001. Tali sostegni sono destinati alla stabilizzazione occupazionale dei soggetti di cui all'art.2, comma 1, del D.Lgs.81/2000, al pagamento del 100% degli Assegni per prestazioni in attività socialmente utili e del 100% degli Assegni Nucleo Familiare per il periodo Luglio 2001 - Dicembre 2001 previo accreditamento, ai sensi dell'art.7 della Convenzione prot.n.288/06.17, da parte del Ministero del Lavoro alla Regione medesima delle risorse necessarie di cui alla citata Convenzione. Qualora tali risorse non dovessero risultare sufficienti a consentire la copertura delle succitate voci di spesa sarà privilegiata l'erogazione degli incentivi per la stabilizzazione e, pertanto, il sostegno regionale alla copertura dell'assegno di utilizzo e alla copertura degli Assegni Nucleo Familiare sarà erogato in modo proporzionale rispetto alle stabilizzazioni effettuate dall'Ente gestore, sulla base di criteri che saranno definiti in sede di Commissione Regionale di Concertazione per il Lavoro. Il sostegno di cui al punto 1 della citata D.G.R. n.614/2001 relativo ai casi di collaborazione coordinata e continuativa, non inferiori a 5 anni, di cui all'art.6, comma 2, del D.Lgs.81/2000 si intende riferito ai soggetti di cui all'art.2, comma 1, del D.Lgs.81/2000 medesimo per l'affidamento delle attività, da parte delle Amministrazioni Pubbliche di cui all'art.1, comma 2, del D.Lgs.n.29/1993 e successive modificazioni, per l'affidamento delle attività previste al comma 3 dell'art.10, del D.Lgs.468/1997;

- **La Deliberazione di proroga dovrà essere, entro e non oltre il 30/07/2001 pena decadenza dai benefici della presente deliberazione, adottata dagli organi competenti degli Enti gestori di progetti di lavori socialmente utili già destinatari dei sostegni regionali previsti dalle Deliberazioni Regionali n.1799/2000, n.2172/2000 e n.614/2001. La Deliberazione medesima dovrà contenere tutti gli elementi indicati dal D.Lgs.81/2000, all'art.5, comma 1, lettere a), b), d), e), h), i), l) e m), dovrà riportare le stabilizzazioni già realizzate nonché le difficoltà incontrate per la realizzazione delle stabilizzazioni previste nelle precedenti deliberazioni, dovrà concludersi con la richiesta di finanziamento alla Regione e con la presa d'atto che il mancato rispetto dei requisiti e delle condizioni anche temporali previste dalla presente Deliberazione comporterà l'inammissibilità della richiesta stessa;**
- **La Deliberazione stessa dovrà essere inviata, entro il 15/08/2001 al Centro per l'Impiego competente per territorio, alla Direzione Provinciale del Lavoro, alle sedi I.N.P.S. territorialmente competenti ed all'Agenzia Lazio Lavoro;**

2. Di incaricare l'Agenzia Lazio Lavoro dell'istruttoria delle richieste di sostegno di cui al punto 1, che dovrà concludersi con la Determinazione dirigenziale concernente la proposta di accoglimento o meno delle richieste medesime da avanzare alla Regione Lazio - Dipartimento Scuola,

Formazione e Politiche del Lavoro - Area 9/C, per la Determinazione di finanziamento o meno delle stesse. Il competente Servizio dell'Area 9/C Politiche del Lavoro provvederà, altresì, ad effettuare controlli a campione;

3. Di pubblicare la presente Deliberazione, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. Tale pubblicazione assume valore giuridico di formale notificazione del suo contenuto agli interessati, che potranno esperire avverso il medesimo i gravami di legge/ricorso al T.A.R. entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.L. e di pubblicizzarla sul sito Internet: www.sirio.regione.lazio.it, al fine di darne la massima diffusione.

Il presente provvedimento non è soggetto a controllo, ai sensi dell'articolo 17 commi 31 e 32 della L.127/1997, e dovrà essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

DETERMINAZIONE DIRETTORE DIPARTIMENTO N. 676 DEL 15 NOVEMBRE 2000

OGGETTO: Integrazione della Determinazione Dirigenziale n. **645 del 30/10/2000**. "Modalità e criteri attuativi della delibera **GIUNTA REGIONALE n.2172 del 24/10/2000**".

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO SCUOLA, FORMAZIONE
E POLITICHE PER IL LAVORO,

Su proposta del Dirigente dell'AREA 9/C

VISTO il D.Lgs.n.81/2000 che ha previsto all'art.2. comma 2, casi di esclusione dagli aventi diritto alla proroga dell'utilizzazione in progetti di Lavori Socialmente Utili;

VISTA la nota di indirizzo del 4/8/2000, a firma del Sottosegretario di Stato dr. Raffaele Morese, con la quale sono stati evidenziati casi di riammissione alla suddetta proroga;

VISTA la DGR n.2172 del 24/10/2000 con la quale si rinvia a specifica Determinazione Dirigenziale la definizione della documentazione di cui al punto 2 della DGR medesima e la definizione delle modalità di erogazione delle misure previste al fine di sostenere la prosecuzione delle attività socialmente utili collegate alla realizzazione, da parte degli Enti Gestori, dell'occupazione stabile dei lavoratori socialmente utili;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n.645 del 30/10/2000 con la quale venivano dettate le modalità ed i criteri attuativi della DGR n.2172 del 24/10/2000;

VISTA la DGR n.1799 del 01/08/2000 con la quale venivano approvati interventi quadro di promozione e sostegno agli Enti utilizzatori di LSU in servizio al 30 aprile 2000 che non risultavano in possesso dei requisiti di cui al comma 1, dell'art.2, del D.Lgs.81/2000;

ATTESA la necessità di individuare altresì, ad integrazione della Determinazione di cui al Punto precedente, quali sono i soggetti beneficiari delle disposizioni previste dalla DGR n.2172 del 24/10/2000;

ATTESA la necessità di fornire agli Enti Gestori, con la massima urgenza, informazioni utili per il prosieguo delle attività socialmente utili;

VISTA la legge 15.05.97 n. 127, art.17, commi 31 e 32;

DETERMINA

1) Di individuare quali beneficiari delle disposizioni previste dalla DGR n.2172 del 24/10/2000 i soggetti che:

- **Rientrano nel disposto dell'art.2, comma 1, del D.Lgs.81/2000;**
- **Non rientrano nel disposto dell'art.2, comma 1, del D.Lgs.81/2000, ma hanno beneficiato del sostegno della Regione, attuato ai sensi della DGR n.1799 del**

01/08/2000, avendo l'Ente Gestore di progetti di LSU deliberato, entro il 24/10/2000, la prosecuzione dei progetti medesimi.

Non risultano, pertanto, beneficiari delle disposizioni previste dalla DGR n.2172 del 24/10/2000 quei soggetti, in utilizzo diretto ai sensi dell'art.7 del D.Lgs.468/97, ai quali sia scaduta la titolarità del trattamento straordinario di integrazione salariale, del trattamento di indennità di mobilità e di altro trattamento speciale di disoccupazione e nei confronti dei quali non sia stata prodotta, entro il 24/10/2000, deliberazione dell'Ente Gestore per avvalersi dell'intervento regionale di cui alla DGR n.1799 del 1/8/2000;

2) Le Deliberazioni relative alla richiesta del sostegno regionale previsto dalla DGR n.2172 del 24/10/2000 per la prosecuzione della realizzazione dei progetti dal 01/11/2000 al 30/04/2001, dovranno pervenire entro e non oltre il 30/11/2000 all'Agenzia Lazio Lavoro.

Il presente provvedimento, in applicazione della Legge 15.05.1997 n.127, art.17, commi 31 e 32 non è soggetto a controllo.

IL
(F.to Dr. Alessandro FERRUCCI)

DIRETTORE